



# *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**ESAMINATA** l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. **Michele IALONGO**;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

**VISTA** l'Attestazione di competenza professionale rilasciata all'istante dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato "il diritto all'insegnamento" nell'ambito disciplinare coerente con la classe di concorso di cui viene richiesto il riconoscimento e indicata in dispositivo;

**VISTA** la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

**RILEVATA** la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

**PRESO ATTO** della Sentenza del TAR sezione III bis, N.10649/2021 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 18 ottobre 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, prescindendo dai riferimenti nell'attestazione di



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

competenza professionale alla Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;

**VISTO** il D.D. prot. n. 2281 del 23 novembre 2021, che ha subordinato al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento, sia in ragione del fatto che, con riferimento alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano sulla materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, sia avuto riguardo all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che depone per l’insovrapponibilità dei percorsi;

**VISTA** la nota prot. n. 9527 dell’11 luglio 2024, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII Ambito territoriale di Latina ha fatto conoscere l’esito favorevole delle misure compensative svolte dall’interessato presso l’IC “G. Rossi” di SS Cosma e Damiano (LT) e presso l’ISS “Pacifici e De Magistris” di Sezze (LT);

### **DISPONE**

1. Il titolo di formazione professionale:

- diploma di istruzione post secondario: Laurea Magistrale in “Scienze e tecniche motorie preventive e adattate”, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” il 10/04/2017;
- titolo professionalizzante: “Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II conseguiti presso Università della Romania,

posseduto dal cittadino italiano **Michele IALONGO**, nato a Fondi (LT) il 24/10/1992, è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria per le classi di concorso:

**A 48- SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE  
SECONDARIA DI II GRADO**

**A 49-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE  
SECONDARIA DI I GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Fabrizio Manca*